



**Assifact**

Associazione fra le Società di Factoring Italiane

**CIRCOLARE TECNICA 34/93**

Milano, 15 dicembre 1993

**OGGETTO:** Criteri uniformi per l'identificazione delle posizioni in sofferenza.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA	Direzione Generale
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLO
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDEM FACTOR	SIG. CECI
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
ENERGY FACTOR	DOTT. D'AURORA
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. BOCCADAMO
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM SEMEA FACTORING	RAG. NIVINI
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. FIORIO
	DOTT. TANSINI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. SACCHI
MONTE PASCHI FACTOR	DOTT. ZENONI
OLIVETTI FINFACTORING	RAG. ZUIN
PADANA FACTORING	DOTT. ALACEVICH
RIESFACTORING	RAG. LODI
SANPAOLO NUCLEO CENTRALE FACTORING	RAG. DE PALO
SAVAFACTORING	SIG. HAIM
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DOTT. MALERBA
SOPAFACOR	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	Direzione Generale
SUD FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	Direzione Generale
TRADE FACTORING	DOTT. VITTORI
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VALAGUSSA
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:  
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Trasmettiamo un documento, redatto a cura della Commissione Legale dell'Associazione, contenente gli orientamenti di quest'ultima in tema di criteri uniformi per l'identificazione delle posizioni in sofferenza.



**Criteri uniformi per  
l'identificazione delle posizioni in sofferenza**

Con Circolare dell'11.8.1993 la Banca d'Italia ha emanato le Istruzioni di vigilanza sulle società ed enti che esercitano l'attività di acquisto dei crediti d'impresa ex art. 2 legge n. 52/91. Tali istruzioni definiscono come aggregato principale delle attività di rischio l'ammontare dei crediti ceduti, nei limiti del corrispettivo anticipato al cedente, e come soggetto di contropartita il debitore ceduto, consentendo altresì di ribaltare il rischio sul cedente qualora questi abbia assunto la garanzia di solvenza del debitore ceduto. La successiva definizione delle sofferenze, che per completezza si riporta, ricalca quella canonica per l'attività bancaria: "Per sofferenze si intendono le posizionicreditorie per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'ente segnalante".

Separatamente, viene richiesto anche di indicare l'ammontare delle attività fuori bilancio (garanzie ed impegni) in sofferenza, tra le quali viene annoverato anche l'ammontare dei crediti acquistati pro soluto per i quali non è stato ancora erogato alcun corrispettivo al cedente.

L'informazione risultante dalle previsioni sopra menzionate diverge quindi da quella richiesta per la compilazione della nota integrativa al bilancio, che prevede l'indicazione dell'ammontare dei crediti in sofferenza iscritti nell'attivo del bilancio e delle rettifiche di valore ad essi pertinenti. Peraltro, tale divergenza deve ritenersi funzionale ai diversi obbiettivi delle due rappresentazioni e, comunque, superabile completando l'informazione della nota integrativa con il dato del residuo debito verso i cedenti a fronte dell'ammontare complessivo dei crediti in sofferenza.

Dato comune alle due informazioni è la prescrizione di un criterio sostanziale di identificazione dell'aggregato cui applicare le differenti forme di rappresentazione: "i soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili". Si pone pertanto il problema di elaborare dei criteri obbiettivi che consentano di calare questa definizione nel contesto dell'attività di factoring, caratterizzata dai seguenti elementi principali di differenziazione rispetto all'attività bancaria:

- a) la presenza di un rapporto triangolare - peraltro recepita all'interno delle Istruzioni di vigilanza - con la conseguente necessità di individuare i casi nei quali la presenza di condizioni obbiettive di insolvenza di uno dei soggetti di contropartita (cedente o debitore) non implica necessariamente la classificazione del credito come sofferenza;
- b) la natura essenzialmente mercantile del credito ceduto, che lo rende soggetto a vicende non usuali negli ordinari rapporti finanziari (contestazioni, compensazioni ed altre eccezioni);

nonché di impostare uno schema di funzionamento contabile della gestione delle partite in sofferenza, anche ai fini delle rappresentazioni in bilancio delle svalutazioni e dell'utilizzo dei fondi rischi.

\* \* \*



Per quanto concerne l'adozione di criteri uniformi per l'identificazione delle posizioni in sofferenza, pur in presenza dei cennati elementi di differenziazione rispetto all'attività bancaria, vi è certamente tutta una serie di casi la cui classificazione è del tutto pacifica, alla luce delle indicazioni contenute nelle Istruzioni di vigilanza. Si tratta dei casi in cui un debitore ceduto pro soluto è in stato di insolvenza, vale a dire è stato dichiarato fallito o è stato ammesso ad una procedura concorsuale (concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), nei quali deve ritenersi obbligata la classificazione dei crediti come sofferenze. Ove la cessione sia stata perfezionata con garanzia di solvenza da parte del cedente, questa circostanza rileverà, giusta le Istruzioni di vigilanza che impongono di non tener conto delle garanzie acquisite a fronte delle partite in sofferenza, solo ove la garanzia del cedente sia immediatamente "escussa", consentendo l'azzeramento dell'esposizione per cassa o, comunque, il suo trasferimento - anche contabile - come attività di rischio nei confronti del cedente, provocando, con questo, una riclassificazione del credito ceduto tra le partite per le quali il Factor effettua un mero servizio di incasso, con conseguente esclusione delle stesse dall'attivo.

Seguono casi meno ovvii, in cui non ricorre con chiarezza la circostanza dell'insolvenza tecnica del debitore ceduto: si tratta, per esempio, di situazioni transitorie come quelle in cui è stata proposta l'ammissione ad una procedura concorsuale o sono pendenti istanze di fallimento a carico del debitore. In questi casi, pur non potendosi esimere dall'onere di un ulteriore esame di merito delle circostanze, si può abbastanza tranquillamente ritenere che vi sia una elevata probabilità che la situazione evolva negativamente ed iscrivere immediatamente tra le sofferenze i crediti nei confronti di questi soggetti.

Casi ulteriormente problematici sono quelli in cui il Factor avvia un'azione legale, diversa dall'istanza di fallimento, nei confronti del debitore ceduto. In questi casi, prima di decidere quale debba essere la classificazione delle partite creditorie, si rende senz'altro necessario procedere ad un ulteriore esame di merito. In particolare, dovranno essere considerate circostanze rilevanti, sintomatiche dell'esistenza di una obbiettiva situazione di insolvenza, la presenza di protesti a carico del debitore, ovvero di una pluralità di azioni ingiuntive; andrà altresì valutato il motivo per cui il Factor ha intrapreso l'azione legale, tenendo presente che questa può essere volta semplicemente ad ottenere la conferma giudiziale dell'esigibilità del credito, nei casi in cui il debitore sollevi eccezioni o vi sia controversia tra questi ed il cedente sull'esecuzione della fornitura. In quest'ultimo caso, in considerazione delle potenzialità di rischio insite nella situazione, occorrerà valutare l'opportunità di evidenziare comunque il credito, iscrivendolo in una categoria intermedia come le partite incagliate piuttosto che rilevare sic et simpliciter una insolvenza allo stato inesistente.

Parimenti, non si può considerare indicativa di uno stato di insolvenza la circostanza dell'avvio di azioni monitorie da parte del Factor nei confronti di debitori appartenenti al settore pubblico (essenzialmente USL), stante l'evidente mancanza del presupposto - lo stato di insolvenza - e la circostanza che in alcuni casi l'azione monitoria assume carattere di mezzo "normale" di incasso.

Lo stesso tipo di valutazione di merito deve essere richiesta ove si rilevino azioni di terzi nei confronti del debitore ceduto: in tale circostanza acquisterà rilevanza particolare l'esistenza di irregolarità di pagamento (insoluti o ritardi anomali rispetto al normale comportamento del debitore) nel rapporto con il Factor, tali da far ritenere tali azioni come sintomatiche di una situazione di difficoltà generalizzata.



Sulla base di quanto precede resta implicitamente escluso come motivo di classificazione in sofferenza la semplice costituzione in mora del debitore ceduto da parte del Factor, che nell'ordinaria prassi operativa costituisce solo un momento della gestione di un credito che ha natura mercantile e non finanziaria. Resta comunque rimessa alla valutazione delle singole Società l'opportunità di classificare comunque le relative partite come sofferenze, in funzione delle ulteriori circostanze di cui le stesse siano a conoscenza.

Assume infine rilevanza l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga ammesso alla procedura di Amministrazione Controllata o stipuli un accordo stragiudiziale con i creditori per il consolidamento dei debiti. Tali eventualità dovrebbero scontare come presupposto una comune valutazione positiva del recupero integrale del capitale e, pertanto, dar luogo unicamente alla classificazione della posizione tra le partite incagliate, ferma restando la valutazione dell'incidenza economica del mancato o ridotto guadagno conseguente ad una eventuale rinuncia - totale o parziale - agli interessi. Peraltro, ove tale presupposto, nella sostanza, non ricorra, rientrerà nell'obbligo di prudente gestione il classificare il credito quale sofferenza, operandone la svalutazione in relazione alle presunzioni di perdita.

Resta da definire l'insieme di casi in cui la sofferenza deve essere rilevata sul cedente invece che sul debitore ceduto, ferma restando l'applicazione dei medesimi criteri sostanziali di identificazione sopra esposti. Riteniamo che la posizione del cedente diventi rilevante nei seguenti casi:

- a) quando il cedente sia stato finanziato dal Factor a fronte della cessione di crediti futuri e questi non siano sorti né si ritenga che possano sorgere a causa di inadempienze contrattuali eccepite dal debitore o per manifesta impossibilità di portare a termine i contratti di fornitura;
- b) per le eventuali eccedenze di corrispettivi erogati rispetto ai crediti ceduti, di norma a seguito di riduzione o estinzione parziale dei crediti stessi (note di credito, compensazioni del debitore, ecc.);
- c) per esposizioni rappresentate da competenze fatturate dal Factor al cedente.

In questi casi e limitatamente agli importi scoperti, la sofferenza dovrà essere rilevata nei confronti del cedente al verificarsi delle circostanze già illustrate con specifico riferimento ai debitori.

Per quanto ovvio, quindi, nell'eventualità in cui un debitore ceduto pro solvendo sia insolvente ed il cedente non faccia fronte alla propria garanzia né il Factor opti per rilevare l'attività di rischio sul cedente, la sofferenza continuerà ad essere segnalata in capo al debitore ceduto.

